

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL PIANO AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 1998

PROTOCOLLO	TITOLO DELL'INTERVENTO	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	REGIONE	SIGLA PROVINCIA	SOGGETTO BENEFICIARIO	COSTO STIMATO	FINANZIAMENTO ATTRIBUITO	COFINANZIAMENTI	ONERI DI NATURA TECNICA (progettazioni, rilievi, studi, etc.)			ONERI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO								ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI (Impegno e Pagamento)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	
									IMPEGNI DI SPESA	UFFICI TECNICI P.A. 1% (escl. ulteriori spese, indagini, studi, etc. <10%)	ANTICIPAZIONI 10%	IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI						
													ACCONTO 50%	ACCONTO SINO ALLA CONCORR. DEL 90%	SALDO	ACCONTO 50%	ULTERIORE ACCONTO COME DA CONTRATTO	SALDO				
7241/ A/B	RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA DOMUS PACIS COME CASA RELIGIOSA DI OSPITALITA' E DELLA FORESTERIA DEL CONVENTO, MODIFICHE E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DEI PELLEGRINI ALL'INTERNO DEL SANTUARIO BASILICA S. MARIA DEGLI ANGELI	Assisi	Umbria	PG	PROV. SERAFICA DI S. FRANCESCO ORDINE FRATTI MINORI	27.389.000.000	27.389.000.000	0	2.738.900.000		2.738.900.000											
7257	RESTAURO DELLA CHIESA MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO	Montelupone	Marche	MC	COMUNE DI MONTELUPONE	3.000.000.000	3.000.000.000	0			2.690.595.400	1.345.297.700										
7265	INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO CONTELORI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO E RELATIVI SERVIZI	Terni	Umbria	TR	COMUNE DI TERNI	1.830.000.000	1.830.000.000	0			1.590.000.000	795.000.000										
7323	REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTEGRATI PER LA LOGISTICA ALL'ACCOGLIENZA E LA GESTIONE DEI FLUSSI DEI VISITATORI PER L'ACCESSO ALLA BASILICA DI S. RITA DA CASCIA	Cascia	Umbria	PG	COMUNE DI CASCIA	13.078.000.000	6.954.000.000	6.124.000.000			5.952.698.000	2.976.349.000										
7367	RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA CATTEDRALE DI SAN LORENZO	Perugia	Umbria	PG	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DELL' UMBRIA	5.887.000.000	5.457.000.000	430.000.000												5.457.000.000		
7502	RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI RICETTIVITA' POVERA	Tolentino	Marche	MC	COMUNE DI TOLENTINO	928.000.000	928.000.000	0	92.800.000		92.800.000											
7503	RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA PER REALIZZARE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA	Tolentino	Marche	MC	COMUNE DI TOLENTINO	690.000.000	690.000.000	0	69.000.000		69.000.000											
7505	RESTAURO AFFRESCHI CHIOSTRO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA	Tolentino	Marche	MC	COMUNE DI TOLENTINO	740.000.000	740.000.000	0	74.000.000		74.000.000											

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL PIANO AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 1998

PROTOCOLLO	TITOLO DELL'INTERVENTO	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	REGIONE	SIGLA PROVINCIA	SOGGETTO BENEFICIARIO	COSTO STIMATO	FINANZIAMENTO ATTRIBUITO	COFINANZIAMENTI	ONERI DI NATURA TECNICA (progettazioni, rilievi, studi, etc.)			ONERI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO								ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI (Impegno e Pagamento)	EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)
									IMPEGNI DI SPESA	UFFICI TECNICI P.A. 1% (60 ulteriori spese, indagini, studi, etc. <10%)	ANTICIPAZIONI 10%	IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI					
													ACCONTO 50%	ACCONTO SINO ALLA CONCORR. DEL 90%	SALDO	ACCONTO 50%	ULTERIORE ACCONTO COSÌ DA CONTRATTO	SALDO			
7506	RESTAURO COLONNATO CHIOSTRO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA	Tolentino	Marche	MC	COMUNE DI TOLENTINO	392.000.000	392.000.000	0	39.200.000		39.200.000										
7507	CONSERVAZIONE E RESTAURO TETTO ED INFESSI DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA	Tolentino	Marche	MC	COMUNE DI TOLENTINO	321.000.000	321.000.000	0	32.100.000		32.100.000										
7514	ACCOGLIENZA E RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO E SANTUARIO DELLA BEATA ANGELA	Foligno	Umbria	PG	PROV. UMBRA DI S. FRANCESCO FRATELLI MIN. CONVENTUALI	6.000.000.000	6.000.000.000	0				5.927.798.227	2.963.899.110								
7622	INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DI PARTE DEL SEMINARIO ESTIVO ADIBITO A CENTRO STUDI	Acireale	Sicilia	CT	SEMINARIO VESCOVILE ACIREALE	800.000.000	700.000.000	100.000.000				599.798.146	299.899.070								
7902	RESTAURO DELLA CARENALIGNEA DELLA BASILICA	Aquileia	Friuli V. G.	UD	SOPRINTENDE NZA B.A.A.A.S. DEL FRIULI VENEZIA G.	900.000.000	900.000.000	0												900.000.000	
7903	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO MURATURE DELLA BASILICA	Aquileia	Friuli V. G.	UD	SOPRINTENDE NZA B.A.A.A.S. DEL FRIULI VENEZIA G.	900.000.000	900.000.000	0												900.000.000	
11028	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE CALOTTE DI COPERTURA SOVRASTANTI LE CUPOLE DEL CORO, DELL'ANGELO E DELL'ALTARE MAGGIORE, DELL'ARCA DI S. GIACOMO, DEL SANTUARIO DELLE RELIQUIE; RESTAURO DELLE COPERTURE DELLE CAPPELLE RADIALI, DEI TRANSETTI, DELLE TORRI CAM	Padova	Veneto	PD	VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO	37.844.000.000	37.844.000.000	0				19.230.700.000	9.615.350.000								
TOTALI						790.677.000.000	716.001.000.000	74.676.000.000	41.667.200.000	0	41.667.200.000	246.542.887.884	123.271.444.245	0	0	0	0	0	100.000.000	90.912.000.000	

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

APPENDICE

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

La legge

Legge 7 agosto 1997, n. 270

"Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1997

Art. 1. (Piano degli interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio)

1. Entro il termine di cui all'articolo 2, comma 11, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le regioni interessate ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto il piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio.
2. Il piano può essere modificato ed integrato sulla base delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 4, lettera a), alla luce delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 3, nonché in relazione alle eventuali revocche del finanziamento pubblico disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
3. Gli interventi individuati nel piano devono riguardare esclusivamente i settori dell'accoglienza, della ricettività a basso costo o in comunità religiose e dei relativi servizi, comprese le aree accessorie di pertinenza, le soluzioni atte a favorire gli accessi e la mobilità dei disabili e delle persone non autosufficienti e l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, nonché i beni culturali e di carattere religioso, in modo da assicurare la piena rispondenza alle finalità dei pellegrinaggi giubilari.
4. Il piano individua gli interventi ammessi al finanziamento di cui all'articolo 3, ne valuta le finalità anche in rapporto all'utilizzo, successivo al Giubileo del 2000, delle opere previste dagli interventi stessi e indica per ciascuno di essi:
 - a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, i soggetti di cui all'articolo 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810, e le società ad intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;
 - b) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intervento, incluse quelle eventualmente occorrenti per le finalità di cui all'articolo 2, comma 13, l'entità del finanziamento concesso e le modalità di copertura della eventuale quota residuale;
 - c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;
 - d) i termini, non successivi al 31 ottobre 1999, entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.
5. I finanziamenti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 3, da realizzare su aree ubicate almeno parzialmente su territorio della Santa Sede, ed almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità di attuazione degli interventi.
6. Il piano individua altresì gli interventi, anche di privati, per la cui realizzazione è consentita l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 7, commi 4 - sexies e seguenti, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, senza oneri a carico dello Stato. Le anzidette disposizioni si applicano anche agli interventi di cui al decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, proposti anche dai privati, all'interno della regione Lazio.
7. I fondi disponibili degli enti previdenziali relativi all'anno 1996, non impegnati per le quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono destinati ad investimenti per residenze di accoglienza, al recupero di edifici di valore storico - artistico ed alla realizzazione di strutture sanitarie e di altre strutture di interesse pubblico, che rimarranno di proprietà degli enti e, successivamente, saranno posti a reddito o utilizzati per fini istituzionali, nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo. Gli enti, previa intesa con i comuni nel cui ambito sono localizzati gli interventi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono i piani dei propri investimenti da sottoporre all'approvazione della Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere inseriti nel piano di cui al presente articolo.
8. Il piano stabilisce infine le iniziative di comunicazione e promozione da affidare all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) nell'ambito delle sue attività istituzionali.

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi*Art. 2. (Modalità di redazione del piano)*

9. *Per l'attuazione della presente legge è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, e da nove membri designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, dal Ministro delegato per il turismo, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'UPI e dell'ANCI non costituisce motivo ostativo per il funzionamento della Commissione.*
10. *Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare la presidenza della Commissione al Ministro delegato per le aree urbane.*
11. *Lo svolgimento dell'attività della Commissione non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.*
12. *Ai fini dell'istruttoria degli interventi da inserire nel piano di cui all'articolo 1, il Ministro delegato per le aree urbane, con proprio decreto, emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa trasmissione del relativo schema alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa i criteri cui dovrà attenersi la Commissione nella selezione delle richieste. Nella definizione dei criteri, il Ministro, per quanto attiene al settore dell'accoglienza, con particolare riguardo alla ricettività a basso costo o in comunità religiose, dà priorità al recupero degli stabili dismessi o sottoutilizzati, specie se di interesse storico - artistico, qualora possano essere successivamente utilizzati come pubblici servizi.*
13. *I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), presentano alla Commissione, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, richiesta di inserimento nel piano di interventi rientranti nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma*
14. *Le domande di cui al comma 5 devono specificare i termini tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere, il piano economico-finanziario, l'entità del finanziamento richiesto, le eventuali altre fonti di finanziamento, l'utilizzo delle opere successivamente all'evento giubilare. Esse devono altresì documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.*
15. *Qualora gli interventi per i quali è richiesto il finanziamento riguardino beni culturali, i soggetti interessati, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, presentano la relativa richiesta alla Commissione e al Soprintendente competente per territorio, il quale, entro venti giorni, esprime le proprie valutazioni. Trascorso tale termine il parere del Soprintendente si intende reso in senso favorevole.*
16. *Per le operazioni relative alla ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, danneggiati dall'incendio dell'11 e 12 aprile 1997, il Ministro del tesoro è autorizzato ad utilizzare, nella misura massima di lire 100 miliardi, le risorse derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'articolo 3, comma 1.*
17. *Le richieste di inserimento nel piano relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 6, sono presentate, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, alla Commissione e, contestualmente, al comune nel cui territorio è localizzato l'intervento. Il comune può trasmettere alla Commissione il proprio parere sull'intervento oggetto della richiesta. Qualora l'intervento riguardi beni culturali, la relativa richiesta è presentata anche al Soprintendente competente per territorio e ad essa si applicano le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo.*
18. *Le richieste di cui al comma 9 devono documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.*
19. *Nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste, la Commissione procede alla definizione della proposta di piano, che è approvato nei successivi dieci giorni dal Presidente del Consiglio dei ministri secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1.*
20. *Per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge il Ministro delegato per le aree urbane si avvale dell'Ufficio di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, che viene all'uopo integrato di quindici unità, di cui due dirigenti, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 5 e che viene denominato Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi. Con successivo provvedimento il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le aree urbane, provvede alla riorganizzazione della struttura.*
21. *Il Ministro delegato per le aree urbane dispone il monitoraggio degli interventi ricompresi nel piano fissando la percentuale delle risorse che deve essere destinata a tale attività.*
22. *Il Ministro delegato per le aree urbane riferisce ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.*

Art. 3. (Disposizioni finanziarie)

23. *1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 4, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui ventennali con onere a totale carico dello Stato nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 5 del presente articolo.*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

24. *Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri anche di nuova istituzione.*
25. *Con successivi decreti il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire dallo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri a quelli delle amministrazioni statali beneficiarie le somme destinate alla realizzazione di interventi di loro competenza.*
26. *Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere utilizzate per le finalità di cui alla presente legge.*
27. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 150 miliardi per il 1998 e a lire 200 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*
28. *Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate negli esercizi successivi.*

Art. 4. (Disposizioni per la realizzazione degli interventi)

1. *I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), possono attribuire mediante apposite convenzioni le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, ai provveditorati regionali alle opere pubbliche.*
2. *Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 4, lettere c) e d), ovvero qualora venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati, la Commissione delibera il definanziamento totale o parziale dell'intervento da realizzare con il contributo pubblico.*
3. *I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), beneficiari dei finanziamenti, sono tenuti ad inviare alla Commissione almeno ogni due mesi una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.*
4. *Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 6, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7, comma 4- sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è convocata dalle amministrazioni comunali entro otto giorni dall'apposita richiesta presentata dal soggetto titolare dell'intervento.*

Art. 5. (Modifica al decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651)

1. *1. All'articolo 2 del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*
2. *"5- bis. Per le finalità di cui al presente decreto possono altresì essere utilizzate le risorse destinate agli interventi per Roma, capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396".*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

I Decreti

D. P. C. M. del 21 novembre 1996.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici prof. Paolo Costa in materia di aree urbane, Roma Capitale, Giubileo del 2000 e Servizi Tecnici Nazionali

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in pari, con il quale al Ministro dei lavori pubblici prof. Paolo Costa è stato conferito l'incarico per le aree urbane;

Vista la legge 23 agosto 1988 n. 400, ed in particolare l'art. 9;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

DECRETA

1. Il Ministro dei lavori pubblici incaricato per le aree urbane prof. Paolo Costa è delegato ad esercitare i compiti relativi alle seguenti disposizioni legislative ivi compresi quelli di coordinamento, di vigilanza, di verifica e controllo:
 - a) legge 24 marzo 1989, n. 122, recante disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate;
 - b) decreto legge 1 aprile 1989, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990, con riferimento all'art. 6, comma 3;
 - c) decreto legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246 recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria;
 - d) legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante interventi per Roma capitale della repubblica (d'intesa con il Ministro per la Funzione pubblica, per quanto attiene alla rilocalizzazione delle sedi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni);
 - e) legge 18 marzo 1991 n. 99, recante interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale Colombo '92;
 - f) legge 28 giugno 1991, n. 208, recante interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclo - pedonali nelle aree urbane;
 - g) legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;
 - h) legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione relativamente all'art. 3 per quanto concerne le attività connesse alla gestione delle aree urbane;
 - i) legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante norme su interventi urgenti in materia di finanza pubblica, con particolare riferimento all'art. 12, così come integrato dall'art. 1, comma 5, della legge 4 dicembre 1993 n. 493, per quanto concerne la gestione di servizi pubblici anche attraverso società miste.
2. Al ministro sono inoltre delegati ogni altro compito attribuito per legge al Ministro per i problemi delle aree urbane, nonché la gestione operativa degli interventi per Roma Capitale e delle problematiche relative al Giubileo dell'anno 2000, con esclusione delle presidenze della Commissione nazionale di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990 n. 396, richiamata dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 225, nonché della Commissione mista tra lo Stato italiano e la Santa Sede per il Giubileo.
3. Il Ministro dei lavori pubblici incaricato per le aree urbane esercita altresì i seguenti compiti:
 - a) promozione, d'intesa con i Ministri competenti, di programmi di completamento e potenziamento di parcheggi e di sistemi integrati di trasporto nelle aree urbane e metropolitane e tra di esse, anche con riferimento alla integrazione con i sistemi europei, sulla base delle direttive del CIPE e delle indicazioni del Piano generale dei trasporti.
 - b) interventi dell'Amministrazione centrale volti alla delocalizzazione di attività amministrative e produttive, al riutilizzo delle aree dismesse, al contenimento dei consumi;
 - c) finanziamento degli interventi di cui alle lettere a) e b) e determinazione dei relativi criteri, attivando le disponibilità già fissate nelle leggi di Bilancio e finanziarie, nonché favorendo nuove forme di partecipazione del capitale privato ed accordi quadro con aziende ed istituti di credito;
 - d) predisposizione di tutti gli interventi, legislativi ed amministrativi, riguardanti la definizione, l'assetto e la gestione, per quanto di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle aree metropolitane;

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

- e) istituzione di *Comitati ed altri organi collegiali di studio, di consulenza e di supporto tecnico nelle materie di cui ai commi 1 e 2;*
- f) *designazione dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni;*
- g) *vigilanza sull'Ente esposizione universale (E.U.R.) di Roma, nonché iniziative per un provvedimento di riforma e per il potenziamento delle strutture e di attività del medesimo Ente;*
- h) *promozione, d'intesa con i Ministri competenti di programmi finalizzati alla ottimizzazione di servizi pubblici nelle aree urbane;*
- i) *elaborazione di proposte per la costituzione da parte del Presidente del Consiglio di un Organo di coordinamento dei rapporti fra lo Stato e le aree urbane e metropolitane, finalizzato alla promozione delle attività economiche, sociali, culturali ed alla introduzione di tecnologie innovative nelle aree urbane e metropolitane;*
- l) *la Presidenza del Comitato nazionale per Habitat II - Conferenza mondiale delle Nazioni unite sugli insediamenti umani, ivi comprese le attività conseguenti alla Conferenza medesima.*
4. *4. Per l'esercizio delle attribuzioni previste dai commi 1, 2 e 3, il Ministro dei lavori pubblici incaricato per le aree urbane si avvale del Dipartimento per le aree urbane di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 110, e dell'ufficio del programma per Roma Capitale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1991, n. 170.*
5. *5. Il Ministro dei lavori pubblici incaricato per le aree urbane è delegato ad esercitare le funzioni concernenti i Servizi tecnici nazionali, nonché quelle di Presidente del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 253, avvalendosi del relativo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma 21 novembre 1996

Registrato alla Corte il 26 novembre 1996

Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 140

Il Presidente: PRODI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

D.P.C.M. del 10 novembre 1998

Delega di Funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dott. Enrico Micheli in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1998, con il quale al Ministro dei lavori pubblici dott. Enrico Micheli è stato conferito l'incarico per le aree urbane, per Roma Capitale e per il Giubileo del 2000;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. I

1. Il Ministro dei lavori pubblici dott. Enrico Micheli, ferme restando le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministeri e alle regioni, è delegato ad esercitare i compiti e le funzioni relativi alle seguenti disposizioni legislative, ivi compresi quelli di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative di vigilanza, di verifica e di controllo:
 - a) legge 24 marzo 1989, n. 122, recante disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate;
 - b) decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990, con riferimento all'art. 6, comma 3;
 - c) decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria;
 - d) legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante interventi per Roma Capitale della Repubblica (d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, per quanto attiene alla rilocalizzazione delle sedi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni);
 - e) legge 18 marzo 1991, n. 99, recante interventi urgenti per opere connesse alla Esposizione internazionale Colombo'92;
 - f) legge 28 giugno 1991, n. 208, recante interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclo-pedonali nelle aree urbane;
 - g) legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;
 - h) legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione, relativamente all'art. 3 per quanto concerne le attività connesse alla gestione delle aree urbane;
 - i) legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante norme su interventi urgenti in materia di finanza pubblica, con particolare riferimento all'art. 12 così come integrato dall'art. 1, comma 5, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, per quanto concerne la gestione di servizi pubblici anche attraverso società miste;
 - l) legge 7 agosto 1997, n. 270, concernente il piano degli interventi di interesse nazionale relativi ai percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.
2. Al Ministro Micheli è inoltre delegato ogni altro compito attribuito per legge al Ministro per le aree urbane, nonché la gestione operativa degli interventi per Roma Capitale e di quelli relativi al Giubileo dell'anno 2000, anche al di fuori del Lazio, ivi comprese le deliberazioni di approvazione, modificazione e integrazione del piano degli interventi, nonché la presidenza della Commissione per l'attuazione della legge 7 agosto 1997, n. 270, con esclusione della presidenza della Commissione nazionale di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, richiamata dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e della presidenza della Commissione mista tra lo Stato italiano e la Santa Sede per il Giubileo.
3. Il Ministro Micheli è delegato altresì ad esercitare i seguenti compiti:
 - a) promozione, d'intesa con i Ministri competenti, di programmi di completamento e potenziamento di parcheggi e di sistemi integrati di trasporto nelle aree urbane e metropolitane e tra di esse, anche con riferimento alla integrazione con i sistemi europei, sulla base delle direttive del CIPE e delle indicazioni del Piano generale dei trasporti;
 - b) interventi dell'amministrazione centrale volti alla delocalizzazione di attività amministrative e produttive, al riutilizzo delle aree dismesse al contenimento della spesa;
 - c) finanziamento degli interventi di cui alle lettere a) e b) e determinazione dei relativi criteri, attivando le disponibilità già fissate nelle leggi di bilancio e finanziarie, nonché favorendo nuove forme di partecipazione del capitale privato ed accordi quadro con aziende ed istituti di credito;

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

- d) predisposizione di tutti gli interventi, legislativi ed amministrativi, riguardanti la definizione, l'assetto e la gestione, per quanto di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle aree metropolitane;
- e) istituzione di comitati ed altri organi collegiali di studio, di consulenza e di supporto tecnico nelle materie di cui al presente decreto;
- f) designazione dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni,
- g) vigilanza sull'Ente esposizione universale (E.U.R.) di Roma, nonché iniziative per un provvedimento di riforma e per il potenziamento delle strutture e delle attività del medesimo Ente;
- h) promozione, d'intesa con i Ministri competenti, di programmi finalizzati alla ottimizzazione dei servizi pubblici nelle aree urbane;
- i) elaborazione di proposte per la costituzione da parte del presidente del Consiglio dei Ministri di un organo di coordinamento dei rapporti fra lo Stato e le aree urbane e metropolitane, finalizzato alla promozione delle attività economiche, sociali, culturali ed alla introduzione di tecnologie innovative nelle aree urbane e metropolitane;
- l) la Presidenza del Comitato nazionale per Habitat II - Conferenza mondiale delle Nazioni unite sugli insediamenti umani, ivi comprese le attività conseguenti alla Conferenza medesima.
4. Per l'esercizio delle attribuzioni previste dal presente decreto, il Ministro Micheli si avvale del Dipartimento per le aree urbane di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 110, e dell'Ufficio del programma per Roma Capitale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1991, n. 170.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 10 novembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1998

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

D.M. del 17 settembre 1997

Rep. n. 115

Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio.

**IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA
CAPITALE, GIUBILEO DEL 2000 E SERVIZI TECNICI NAZIONALI**

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000" ed, in particolare, il comma 11 dell'articolo 1 che recita: "con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità di cui al comma 1";

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270, recante "Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" ed, in particolare, l'articolo 2, comma 4, che attribuisce al Ministro delegato per le aree urbane il compito di fissare i criteri cui deve attenersi la Commissione per l'attuazione della legge medesima nella selezione delle richieste;

Considerato che in data 4 settembre 1997 è stato trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari lo schema di decreto relativo ai criteri in questione;

Considerato che in data 4 settembre 1997 è stato trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano lo schema di decreto relativo ai criteri in questione;

Ritenuto di fissare i criteri ai quali la Commissione di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1997, n. 270, di seguito denominata Commissione, è tenuta a conformare la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, di seguito denominato Piano, ai criteri indicati nel presente decreto;

DECRETA

Art. 1 - (Finalità della procedura di selezione)

1. La procedura di selezione delle richieste di inserimento nel Piano ha per obiettivo la formazione del piano nazionale, integrato ed unitario, costituito dagli interventi ritenuti:
 - ☐ ammissibili a norma di legge;
 - ☐ prioritari nel quadro delle finalità della legge;
 - ☐ commisurati alla prevedibile entità dei flussi di pellegrini nei limiti della sostenibilità infrastrutturale;
 - ☐ funzionali all'adeguamento dell'offerta di servizi per le finalità giubilari.
2. La modalità di presentazione delle domande, le condizioni di ammissibilità ed i criteri di selezione degli interventi sono indicati negli articoli successivi.
3. Nell'armonizzare il Piano, la Commissione tiene conto, altresì, dei piani di investimento degli enti previdenziali di cui al comma 7, dell'articolo 1, della legge n. 270/1997, nonché degli interventi proposti dai soggetti privati.

Art. 2 - (Presentazione delle domande)

1. La domanda di inserimento nel Piano deve essere compilata tramite il documento elettronico - che riproduce il modello "MM", allegato al presente decreto - reperibile dal sito Internet del Ministero dei Lavori Pubblici all'indirizzo <http://www.PCMrocage.llpp.it/GMM> e spedito via posta elettronica alla casella postale GMM@PCMrocage.llpp.it
2. A pena di esclusione, il report cartaceo del modello compilato, sottoscritto pagina per pagina dal legale rappresentante del soggetto richiedente o, nel caso di interventi funzionalmente integrati, dal soggetto proponente all'uopo delegato, deve essere spedito per raccomandata, allo "Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, via del Corso n. 184, Cap 00186, Roma. La busta contenente la richiesta deve riportare la dicitura "Giubileo fuori Lazio".
3. Il modello "MM" deve essere corredato dalla documentazione utile ai fini della valutazione da parte della Commissione.
4. Sono ammesse alla selezione le domande presentate dai soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
 - ☐ Categoria "A":
 - Amministrazioni pubbliche - (articolo 1, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29);
 - Enti pubblici;
 - Enti religiosi - (articolo 1, legge 20 maggio 1985, n. 222);

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

- *Soggetti religiosi - (articolo 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810);*
 - *Società ad intero o prevalente capitale pubblico;*
 - ☐ *Categoria "B":*
 - *Soggetti privati;*
 - ☐ *Categoria "C":*
 - *Soggetti tenuti ad investire i fondi disponibili, relativi all'anno 1996, non impegnati per le quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.*
5. *Tutti i soggetti, unitamente alla domanda di inserimento nel Piano, devono inviare la documentazione idonea ad attestare l'appartenenza ad una delle suddette categorie.*
 6. *I soggetti di cui alle categorie "A" e "B", che intendono proporre interventi, sono tenuti a presentare la domanda nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ai fini del computo dei trenta giorni fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.*
 7. *Le domande dei soggetti di cui alla categoria "A", che riguardino beni culturali soggetti alla tutela ex lege n.1089/1939, devono essere inviate, entro lo stesso termine di cui al punto 6, anche al Soprintendente competente per territorio.*
 8. *Le domande dei soggetti di cui alla categoria "B", che riguardino beni culturali soggetti alla tutela ex lege n. 1089/1939, devono essere inviate, entro lo stesso termine di cui al punto 6, al Sindaco del comune nel cui territorio è localizzato l'intervento ed al Soprintendente competente.*
 9. *A norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, i soggetti di cui alla categoria "C", previa intesa con i comuni nel cui ambito sono localizzati gli interventi, definiscono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore di detta legge, i piani dei propri investimenti. Entro e non oltre i successivi 10 giorni, li sottopongono, con le medesime modalità previste per i soggetti di cui alla categoria "A", all'approvazione della Commissione per essere inseriti nel Piano.*
 10. *A pena di esclusione, le domande devono riguardare interventi inerenti: - le località ricadenti al di fuori del territorio della regione Lazio che siano oggetto di mete storiche di percorsi giubilari o di pellegrinaggi e mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000;*
 11. *i settori dell'accoglienza, della ricettività a basso costo o in comunità religiose e dei relativi servizi, comprese le aree accessorie di pertinenza, le soluzioni atte a favorire gli accessi e la mobilità dei disabili e delle persone non autosufficienti e l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, nonché i beni culturali e di carattere religioso, in modo da assicurarne la piena rispondenza alle finalità dei pellegrinaggi giubilari.*
 12. *A pena di esclusione, alla domanda devono essere allegati:*
 - ☐ *il cronogramma dei termini degli adempimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere;*
 - ☐ *il piano economico-finanziario dell'intervento proposto;*
 - ☐ *la relazione atta a documentare l'utilizzo delle opere successivamente all'evento giubilare;*
 - ☐ *la documentazione idonea ad attestare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale localizzati fuori dal Lazio.*
 13. *I termini di cui alla legge 7 agosto 1997 n. 270, articolo 1, comma 4, lettere c) e d), si intendono riferiti alle previsioni, rispettivamente:*
 - ☐ *della data di aggiudicazione dell'appalto (lettera "c");*
 - ☐ *della data di acquisizione di tutti i nulla osta ed autorizzazioni occorrenti per la piena fruibilità dell'opera (lettera "d").*

Art. 3 - (Criteri di selezione)

1. *Ai fini della individuazione degli interventi da inserire nel Piano, la Commissione, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 2, procede alla selezione degli interventi che ritiene ammissibili sulla base della compresenza dei seguenti presupposti:*
 - ☐ *congruità delle previsioni temporali, in relazione alla complessità realizzativa dell'intervento, al livello di definizione progettuale dichiarato come acquisito all'atto della presentazione della richiesta, nonché agli adempimenti amministrativi da assolvere;*
 - ☐ *congruità del costo previsto rispetto alle prestazioni attese;*
 - ☐ *adeguatezza della documentazione sulla copertura finanziaria dell'eventuale quota di cofinanziamento;*
 - ☐ *sostenibilità dell'intervento proposto rispetto al più generale sistema infrastrutturale nel quale lo stesso si colloca;*
 - ☐ *utilizzabilità dell'opera nel periodo successivo a quello delle celebrazioni giubilari.*
2. *Ai fini della definizione delle iniziative di comunicazione e promozione, da affidare all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) ai sensi del comma 8, dell'articolo 1, della legge 7 agosto 1997, n. 270, il Ministro delegato per*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

le Aree Urbane e Giubileo 2000, presenta, sentito il Ministro delegato per il Turismo e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, un articolato programma di iniziative.

3. *Nell'ambito degli interventi ritenuti ammissibili viene definito il Piano sulla base delle priorità di cui al successivo articolo 4.*

Art. 4 - (Criteri di priorità)

1. *La Commissione, nella sua prima seduta:*
 - ⊞ *ripartisce le risorse finanziarie per settori d'intervento in base al seguente ordine di priorità:*
 - a) *accoglienza e relativi servizi;*
 - b) *ricettività a basso costo o in comunità religiose e relativi servizi;*
 - c) *beni culturali e di carattere religioso;*
 - ⊞ *definisce le modalità di attribuzione dei punteggi relativi a ciascun settore di intervento, tenendo conto delle priorità di seguito indicate.*
2. *La Commissione attribuisce prioritaria importanza alle proposte d'intervento atte a soddisfare le situazioni di più elevato fabbisogno rispetto alla documentata entità e sostenibilità dei flussi di pellegrini e localizzate:*
 - a) *nelle mete storiche ubicate lungo le seguenti principali direttrici giubilari:*
 - *via Appia e via Appia Traianea;*
 - *via Flaminia orientale;*
 - *via Francigena e via Romea;*
 - ⊞ b) *nelle seguenti principali mete religiose tradizionali e di pellegrinaggio e nelle località connesse:*
 - *Assisi (PG);*
 - *Loreto (AN);*
 - *Padova;*
 - *Pompei (NA);*
 - *S. Giovanni Rotondo (FG);*
 - *nonché in altre mete religiose tradizionali e di pellegrinaggio con più di un milione di visitatori annui, o in quelle individuate con le procedure di cui al successivo articolo 5 che coinvolgano le Conferenze Episcopali Regionali;*
 - c) *nelle città d'arte, meta di più di un milione di visitatori annui;*
 - d) *nei principali porti, aeroporti e nodi ferroviari, qualora costituiscano poli strategici per l'interscambio dei flussi di pellegrini.*
3. *Sono, inoltre, prioritarie le proposte di interventi che risultino ricompresi in progetti funzionalmente integrati oggetto di intese, concerti ed accordi di programma di cui al successivo articolo 5.*
4. *Nell'ambito del settore dell'accoglienza sono ritenuti prioritari gli interventi che attengono a :*
 - ⊞ *Aree urbane ed extraurbane attrezzate per sosta e ristoro - Navette;*
 - ⊞ *Servizi di sicurezza pubblica e protezione civile;*
 - ⊞ *Sistemi integrati di gestione dei flussi di visitatori;*
 - ⊞ *Sistemi informativi e di comunicazione e servizi turistici;*
 - ⊞ *Segnaletica turistica stradale - itinerari;*
 - ⊞ *Strutture per la ristorazione;*
 - ⊞ *Servizi igienici e raccolta rifiuti;*
 - ⊞ *Presidi sanitari;*
 - ⊞ *Formazione degli addetti ai servizi di accoglienza.*
5. *Nell'ambito del settore dell'accoglienza, con particolare riguardo alla ricettività a basso costo o in comunità religiose, la Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 270/1997, attribuisce prioritaria importanza alle proposte di intervento attinenti al recupero degli stabili dismessi o sottoutilizzati, specie se di interesse storico - artistico, qualora possano essere successivamente utilizzati come servizi pubblici.*
6. *E' data, inoltre, priorità alle proposte di interventi:*
 - a) *con maggiore incidenza percentuale di eventuali cofinanziamenti a carico di altre fonti finanziarie;*
 - b) *economicamente più vantaggiose per quanto attiene alla gestione ed all'uso nel periodo post-giubilare.*
7. *I suddetti titoli di preferenza, cumulabili ai fini dell'inserimento dell'intervento nel Piano, devono essere opportunamente documentati.*

Art. 5 - (Intese e concerti)

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

1. *Le domande di inserimento nel Piano promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 270/1997 possono essere presentate anche in forma associata, attraverso intese, concerti ed accordi di programma promossi da una o più amministrazioni pubbliche locali. Tali intese sono indicate all'atto della richiesta.*
2. *Copia dei documenti di concertazione è trasmessa entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.*
3. *Le domande sono sottoscritte dalle amministrazioni pubbliche locali promotrici, da altri soggetti di cui al citato articolo 1, comma 4, lettera a), nonché da soggetti privati eventualmente interessati.*
4. *Le intese, i concerti, gli accordi di programma, comunque denominati, hanno l'effetto di vincolare le parti sottoscrittrici al rispetto degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza.*
5. *Tali strumenti (intese, concerti, accordi di programma, comunque denominati) devono specificare:*
 - ⊞ *il settore di intervento e gli obiettivi da raggiungere, definiti da un piano strategico;*
 - ⊞ *le azioni da intraprendere e le iniziative da realizzare da parte di ciascun soggetto partecipante al concerto;*
 - ⊞ *il quadro temporale in cui si articoleranno gli interventi ed il loro collegamento funzionale;*
 - ⊞ *l'entità delle risorse occorrenti, debitamente documentate, che ciascun partecipante si impegna a mettere a disposizione per le finalità concertate;*
 - ⊞ *i conseguenti adempimenti temporalizzati che consentiranno l'impegno delle risorse finanziarie e la realizzazione degli interventi concertati;*
 - ⊞ *le modalità di composizione di eventuali controversie e gli strumenti posti a garanzia dell'adempimento degli atti di rispettiva competenza da parte dei soggetti partecipanti al concerto;*
 - ⊞ *il soggetto responsabile dell'attuazione del concerto.*

Art. 6 - (Monitoraggio)

1. *Gli oneri per il monitoraggio degli interventi ricompresi nel Piano sono valutati in ragione del cinque per mille delle risorse assentite.*
2. *Con successivo, separato provvedimento si provvederà, mediante gara ad evidenza pubblica, alla individuazione del soggetto monitore.*
3. *Le somme occorrenti per il monitoraggio, quantunque ricomprese nelle previsioni di cui all'articolo 1, lettera b, della legge n. 270/1997, restano a disposizione nel capitolo di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge.*

Roma, addì 17 settembre 1997

IL MINISTRO

Paolo Costa